

N. R.G. 7387/2015



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata Materia di Impresa

Il Giudice designato, dott. Luca Boccuni, nel procedimento cautelare *ex art.* 671 cpc promosso da **A** srl, con l'avv.to contro **B** sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25.11.2015, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 16.9.2015, **A** in liquidazione srl, dichiarato con sentenza del Tribunale di Vicenza in data 28.2.2014, ha chiesto l'adozione della misura del sequestro conservativo per l'importo di euro 141.266,40.=, ai danni di **B**, socio e già amministratore e successivamente liquidatore dell'impresa *in bonis* dall'1.10.2007 sino all'intervenuto fallimento.

La curatela, a ciò debitamente autorizzata dal Giudice delegato, ha allegato che **B** a partire dal 2011, non avrebbe più curato di tenere la contabilità della società, in modo tale da precludere la possibilità di verificare la giustificazione di alcune movimentazioni del conto corrente della società relative a prelevamenti, bonifici ed emissioni di assegni, con la conseguenza che dette movimentazioni dovrebbero reputarsi atti di carattere distrattivo, indicandosi il giudizio di responsabilità *ex artt* 146 L.F. e 2476 cc quale futura domanda di merito a cui la cautela sarebbe strumentale.



Allegando il presupposto del *periculum in mora*, *A* ha chiesto l'adozione della misura conservativa richiamata, non costituendosi in giudizio il resistente, pur regolarmente evocato in giudizio.

Dall'esame della documentazione allegata al ricorso introduttivo risulta che, in effetti, la società è stata amministrata da *B*, secondo le dichiarazioni dallo stesso rese in sede di audizione dinanzi al curatore fallimentare (doc. n. 6 di fascicolo di parte ricorrente), resistente che ha acquisito in prosieguo la carica di liquidatore (vedasi visura camerale in atti). Inoltre, sempre dalle richiamate dichiarazioni di *B*, si evince come la contabilità della società non sia stata più tenuta a partire dal 2011, contravvenendo l'amministratore ad uno degli obblighi primari impostigli dalla legge, obbligo che non può essere inadempito neppure ove la società sia rimasta inattiva dal 2010, secondo quanto dichiarato dallo stesso convenuto in sede di audizione avanti al curatore.

Parte ricorrente ha dato adeguata prova documentale del fatto che, in effetti, tra la fine del 2010 ed il giugno del 2013 sono stati eseguiti prelevamenti in contanti, ovvero emissione di assegni circolari che, esaminando gli estratti del conto corrente prodotto in giudizio (doc. n. 5 di fascicolo attoreo), non recano alcuna giustificazione causale, ovvero non indicano il destinatario dell'emissione di titoli, prelevamenti ed assegni, con relativo addebito in conto corrente, per un importo complessivo di euro 106.914,90=, così risultano bonifici in favore dello stesso *B* per l'importo complessivo di euro 7.850,00=, oltre che il pagamento per euro 2.000,00= in favore di *C*, socio di *D* unitamente all'amministratore.

In difetto di qualsivoglia giustificazione di tali movimentazioni sul conto corrente della società, oltre che in ragione dell'impossibilità di ricostruire la giustificazione di detti pagamenti e prelevamenti per il difetto della documentazione contabile, deve rilevarsi che la fuoriuscita dal patrimonio sociale delle somme di denaro in questione deve reputarsi espressione di condotta di carattere distrattivo o dissipativo recante pregiudizio per la società medesima, in violazione dell'obbligo dell'amministratore volto a preservare il patrimonio sociale medesimo.



A ciò si aggiunga che l'amministratore, non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna spiegazione dei prelevamenti e dei pagamenti rammentati, in alcuni occasioni andati anche a suo beneficio ovvero a beneficio dell'altro socio, senza apparente titolo.

Di converso, in riferimento ai pagamenti eseguiti in favore di certa E srl, si desume come essi sarebbero giustificati in ragione di un piano di rientro, dovendosi desumere, proprio dagli estratti conto prodotti in atti, come essi si riferirebbero all'estinzione di un debito pregresso della società verso detto creditore, cosicché non pare che gli stessi debbano considerarsi pagamenti ingiustificati, espressione di condotta distrattiva o dissipatoria dell'organo gestorio.

Consegue che il *fumus boni iuris* del credito risarcitorio deve reputarsi sussistente limitatamente all'importo capitale complessivo di euro 116.764,90.=, dovendosi la cautela concedere fino a concorso della somma di euro 140.000,00.=, tenuto conto degli accessori, quali rivalutazione ed interessi, e delle spese di lite.

Quanto alla ricorrenza del presupposto del *periculum in mora*, deve valorizzarsi che il fallimento ha dato contezza della circostanza che il convenuto dispone esclusivamente di alcuni veicoli (una vettura ed un motociclo), oltre che di partecipazioni societarie (docc. nn. 9 e 10 di fascicolo di parte ricorrente), beni che debbono reputarsi agevolmente sottraibili alla generica garanzia patrimoniale vantata dai creditori, tenuto conto che il comportamento illecito dall'amministratore, riferito alla mancata tenuta della contabilità, deve far presagire, in termini di valutazione soggettiva del *periculum*, che il convenuto possa pregiudicare detta garanzia di soddisfacimento del credito risarcitorio mediante atti dispositivi.

P.Q.M.

autorizza il A a procedere al sequestro conservativo, fino a concorrenza della somma di euro 140.000,00.=, sui beni tutti e crediti del resistente

B



assegna termine di legge per iniziare il giudizio di merito.

Si comunichi

Venezia, 25 novembre 2015

Il Giudice
dott. Luca Boccuni

